

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

Delibere C.C. n. 171 del 23.10.1995 n. 15 del 27.02.1997 n. 12 del 27.02.2002 n. 26 del 30/03/2005

CAP0 1

NORME GENERALI

Articolo 1

istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio, è istituita nel Comune di Formia una tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente Regolamento.

2. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche o gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa giornaliera di smaltimento, di cui all'art. 77 del decreto legislativo sopracitato, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Per la classificazione dei rifiuti di cui al comma 1, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al Regolamento comunale del servizio di nettezza urbana previsto nell'art. 59 del decreto legislativo n. 507/1993.

Articolo 2

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato al sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, disciplina i criteri di applicazione della tassa annuale e della tassa giornaliera, di cui al precedente art. 1. In particolare, definisce i criteri per la classificazione delle categorie e per la corrispondente graduazione delle tariffe.

2. Agli effetti del presente regolamento, per «tassa» e per «decreto», s'intendono rispettivamente la «tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni» e il «decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507».

Articolo 3

Servizio di nettezza urbana

1. Il Servizio di nettezza urbana è disciplinato da apposito Regolamento comunale, da adottare in conformità all'art.59 del Decreto. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zone territoriali servite, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

2. Con apposito manifesto da esporre nella prima decade di gennaio, la Amministrazione comunale, rende noto le zone del territorio in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa. Tale manifesto non è richiesto qualora l'intero territorio comunale sia servito

3. Anche in assenza della delimitazione , di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.

Articolo 4 Gettito e costo del servizio

1. Il costo del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61, comma 2 e 3 del decreto, ed il gettito del tributo non può superare il predetto costo di esercizio, che rappresenta il limite globale massimo del fondamento della tassa.

2. il gettito complessivo della tassa, da assumere ai fini della copertura di cui al comma 1, è quello della tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo e degli oneri diretti di riscossione del tributo (compensi al concessionario) e con l'esclusione dell'addizionale a favore della Provincia, degli interessi e penalità derivanti dall'attività di accertamento che dovranno essere distinti contabilmente.

3. Dal combinato disposto del comma 1 dell'art.61 e del comma 3 dell'art.67 del decreto deriva che il " gettito complessivo" deve intendersi comprensivo dell'entrata figurativa corrispondente all'importo delle eventuali agevolazioni previste ai sensi dell'art.67, comma 1, del decreto, con la conseguenza che in violazione di ogni principio contabile, si trasforma in previsione di spesa finanziaria quella che è invece una diminuzione dell'entrata specifica, cioè del gettito del tributo, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa.

4. Qualora il gettito della tassa, determinato come indicato al comma 2, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'art.61 commi 2 e 3 del decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio di previsione, il comune provvede al conguaglio - rimborso dell'eccedenza di gettito, attraverso il riconoscimento di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo.

5. In via transitoria, per l'anno 1995, è dedotto dal costo complessivo del servizio gestito in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, comma 3°, n.3 del D.P.R. 915/82.

Articolo 5 Presupposto della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio è istituito ed attivato ai sensi del precedente art. 3.

2. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata solo la strada di accesso ai fabbricati stessi.

3. Per la individuazione delle abitazioni coloniche si fa riferimento a quanto disposto dall'art. 39, comma 1. lett. a) del T.U. delle imposte dirette e successive modificazioni.

4. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della tassa.

5. Costituisce presupposto per l'applicazione della tassa, sia pure in misura ridotta , a norma dell'art.59, comma 2, anche l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa.

Articolo 6

Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. La tassa è dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione ecc.) i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa medesima ai sensi del precedente art. 5, ovvero occupano e detengono in via esclusiva parti comuni del condominio, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Nel caso di abitazioni a disposizione (seconda casa) i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro comune. Alle obbligazioni solidali in questione si applica la disciplina comune prevista in materia tributaria a garanzia dell'adempimento della prestazione tributaria.

3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, l'intestatario anagrafico della scheda di famiglia se trattasi di tassa relativa alla abitazione, ovvero il titolare dell'attività che viene esercitata nei locali in tassazione.

4. In caso di affitto di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e comunque per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto di locazione ad un inquilino non residente nel Comune, l'obbligo di corrispondere la tassa è del proprietario dell'alloggio. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni o l'amministratore è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante le aree in uso esclusivo.

CAPO 2

Commisurazione e tariffe

Articolo 7

Locali ed aree tassabili

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

2. Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati intassabili ai sensi dell'art. 12;

b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professionali;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi, ristoranti, trattorie, pensioni, caserme, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende

commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prenderne parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni ecc.) degli istituti di educazione privati e delle collettività in genere;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, senza nessuna esclusione, in uso o detenute da Enti pubblici - comprese le unità sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi e depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc.;

h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

3) Agli effetti di cui al comma 1° si considerano tassabili, con la esclusione di quelle indicate nel successivo art.12, le aree scoperte in cui possono prodursi rifiuti urbani o assimilati:

a) aree scoperte operative cioè adibite a qualsiasi uso e destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di attività (quali a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, a posteggi e parcheggi, a distributori di carburanti, a dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto, ecc.);

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, escluse quelle costituenti gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

d) aree pertinenziali o accessorie, con ciò intendendosi le superfici destinate in modo durevole e funzionale a servizio od ornamento di locali ed aree tassabili (quali, a titolo esemplificativo, i giardini, i cortili, i parcheggi privati, i balconi aperti, le terrazze scoperte e simili).

4. Sono considerati alla stessa stregua delle aree pertinenziali o accessorie i porticati, i chiostrini e i passatoi coperti, ma aperti su almeno un lato, adibiti al transito e alla deambulazione, appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose.

5. Sono rilevanti ai fini della tassazione, perché in grado di produrre rifiuti, le seguenti parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile: le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e giardini, i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per gli stenditoi, la sala giochi e riunioni e, comunque, le installazioni ed i manufatti occupabili da persone che servono all'uso e al godimento comune.

6. Sono pure tassabili le parti comuni, come elencate nel precedente comma 5, dei fabbricati non costituiti in condominio.

7. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza di cui al comma 2. lett. d), si fa riferimento alle

superfici recintate pertinenti all'edificio o ad altra area scoperta assoggettata a tassa, ovvero al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Articolo 8 Tariffe

1. L'Amministrazione comunale determina annualmente le tariffe della tassa in misura tale da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

2. Spetta alla Giunta comunale determinare le tariffe unitarie entro il 31 ottobre dell'anno precedente, tenuto conto dell'articolazione delle categorie dei locali e delle aree nel rispetto del criterio di cui all'allegato 'A', annesso al presente Regolamento, del quale costituisce parte integrante. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe in vigore per l'anno in corso.

3. La tassa è individuata sino al 31.12.1995 in base a tariffa annuale commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all'uso a cui sono destinati. Dal 1 gennaio 1996 la tassa sarà invece commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d'uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento.

4. Le tariffe per ogni categoria omogenea saranno determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti.

5. La deliberazione tariffaria, adottata come atto dovuto in seguito a rilievi o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell'art. 79, comma 4, del Decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al comma 2.

6. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'art. 69, comma 2 del decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:

- a) i costi consuntivi e preventivi, e le loro componenti, del servizio;
- b) la condizione finanziaria del comune (dissestato, strutturalmente deficitario);
- c) il gettito consuntivo e previsionale della tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle agevolazioni da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
- d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, è stato applicato il criterio di cui all'allegato «A» del presente regolamento;
- e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria (per incremento dei costi o del tasso di copertura, per nuovi accertamenti di massa o per deliberata minore copertura).

Se, in sede di controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie, la direzione centrale per la fiscalità locale formula tempestivamente rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il comune provvede:

- a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
- b) all'eventuale recupero della maggiore tassa dovuta, emettendo i relativi ruoli suppletivi;
- c) all'eventuale sgravio o rimborso.

7. Il Consiglio Comunale, entro il 31 ottobre 1995 determina con efficacia dal'1.1.1996:

- le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell'art.68 del decreto ed all'esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di

sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria;

- le modalità di applicazione dei parametri di cui al comma 4, intendendosi per parametri i coefficienti di produttività dei rifiuti, determinati con riferimento alla qualità ed alla quantità di produzione.

- la graduazione delle tariffe derivanti dall'utilizzo dei suddetti parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese.

Articolo 9

Classificazione dei locali e delle aree scoperte

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, i locali e le aree scoperte sono attualmente classificati in categorie, così come risultanti nell'allegato "A" al presente regolamento.

2. Ai fini della individuazione della categoria si ha riguardo al principale uso cui sono adibiti i locali e le aree, da parte del soggetto tassabile, considerando irrilevanti le eventuali ripartizioni interne del singolo complesso.

3. Dal 1 gennaio 1996 le categorie verranno articolate sulla base dei criteri indicati nell'allegato "A" al presente regolamento, ad ognuna delle quali verrà attribuita la tariffa determinata ai sensi dell'art.65, comma 2 del decreto.

Articolo 10

Commisurazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupati in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie con riguardo alla destinazione d'uso dei locali e aree medesimi e quindi, alla potenziale capacità di questi di produrre rifiuti.

2. La tassa, fatte salve le diverse disposizioni della legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso.

3. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.

Articolo 11

Commisurazione della superficie tassabile

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga di cui all'art. 18, comma 6, ovvero da misurazione diretta sul filo interno dei muri. La superficie risultante è commutata interamente ai fini della commisurazione della tassa, di cui al precedente art. 10, fatte salve le riduzioni di legge o di regolamento.

2. La superficie delle aree scoperte, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie delle, aree scoperte a qualunque uso adibite sono computate al 50%.

3. Le riduzioni di superfici di cui al comma 2 sono applicate con le modalità e la decorrenza indicate nell'art. 79, comma 3° del decreto.

4. La superficie delle parti comuni del condominio, di cui all'art. 7, comma 5, deve essere dichiarata dai singoli condomini pro-quota, nella stessa misura percentuale con la quale essi partecipano alle spese condominiali quali occupanti residenti. In mancanza di siffatta dichiarazione, o in caso di infedeltà della stessa, la tassa è determinata aumentando la rispettiva superficie che l'utente occupa o detiene in via esclusiva nel condominio:

- del 10% se il condominio ha fino a 8 unità immobiliari;
- del 6% se il condominio ha fino a 15 unità immobiliari;
- del 4% se il condominio ha fino a 30 unità immobiliari;
- dei 2% se il condominio ha oltre 30 unità immobiliari.

La superficie delle parti comuni dei fabbricati non condominiali è imputata pro-quota ai singoli utilizzatori.

Alla superficie riguardante la quota condominiale e quella di cui al precedente periodo, sono applicabili la tariffa e le eventuali attenuazioni e agevolazioni proprie dell'occupante o detentore del singolo alloggio.

5. I vani scala e gli anditi in uso comune o condominiali sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per la metà del numero dei piani.

6. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 70% delle aree ove presumibilmente si possono produrre rifiuti speciali, fermo restando che la stessa viene accordata a richiesta di parte, e a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

7. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti:

a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste impianto di lavaggio degli autoveicoli;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio;

b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:

- le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi;
- i locali e le aree scoperte destinati ad un uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

8. In sede di commisurazione della complessiva superficie tassabile, le frazioni di metro quadrato fino a 0.50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate ad un metro quadrato.

Articolo 12

Locali ad area scoperte non tassabili (per legge)

I. Non sono soggetti alla tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 62, comma 2, del decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti. A tal fine sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:

a) i ripostigli, stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi con altezza non superiore a mt. 1,50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;

b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

c) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio della impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/1994 e le aree scoperte, pertinenziali o accessorie delle case suddette;

d) le unità immobiliari ad uso abitazione, non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, ovvero prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;

e) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazione per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità dei provvedimenti e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;

f) le costruzioni rurali ad uso abitativo, di cui all'art. 5, comma 3, di fatto non utilizzate;

g) i locali a celle frigorifere e locali di essiccazione (senza lavorazione);

h) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche e per altri impianti tecnologici compresi i vani ascensori;

i) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali, tossici o nocivi. fatta salva le parti tassabili ai sensi dell'art. 11, comma 6;

l) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'art. 39 della legge n. 146/1994;

m) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;

n) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio del culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

o) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi e delle palestre e delle scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività agonistica - sportiva;

p) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;

q) area circoscritta al solo impianto di lavaggio auto e aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;

r) comunque, i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilimenti muniti di attrezzature che impediscono la produzione dei rifiuti, locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo.

2. La mancata indicazione nella denuncia originaria o di variazione delle circostanze o condizioni che provano la esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 23 del presente regolamento, con diritto a sgravio o restituzione del tributo.

3. L'elencazione dei locali di cui al comma 1 è fatto a titolo esemplificativo, per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

Articolo 13

Riduzione della tassa per motivi di servizio

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non è effettuata in regime di privativa comunale, la tassa è dovuta nella misura dei 30% della tariffa.
2. Nei casi previsti dall'art. 59, comma 4, del decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, la tassa è dovuta nella misura del 40%.
3. Le riduzioni previste al comma 2 sono concesse alle seguenti condizioni:
 - a) che la riduzione sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato. L'agevolazione avrà decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda suddetta;
 - b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno solare per un periodo complessivo non inferiore a 9 mesi;
 - c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dal responsabile del servizio;
 - d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dal predetto responsabile del servizio, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal comune, e sempreché le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
4. Se il servizio di raccolta non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, per cui il conferimento dei rifiuti è fatto in contenitori altrove ubicati, si applicano le riduzioni tariffarie di cui al comma 1, secondo le distanze ivi previste.
5. Costituiscono ipotesi di grave violazione delle prescrizioni del regolamento di servizio come da art. 59, comma 4, del decreto:
 - il dovere conferire i rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1 km. rispetto alle prescrizioni del regolamento;
 - la periodicità della raccolta ritardata di almeno 3 giorni rispetto ai prelievi previsti dal regolamento;
 - la capacità dei contenitori ridotta di almeno un terzo rispetto a quella prestabilita.
6. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'art. 59, comma 4, del decreto.
7. La riduzione è applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.
8. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali ai sensi dell'art. 59, comma 5, del decreto comporta il pagamento della tassa annuale in misura rapportata al numero dei mesi durante i quali il servizio è stato svolto. Comunque, la tassa dovuta non potrà essere inferiore al 40% della tassa annuale.
9. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 59, comma 6, del decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al comma 1.

Articolo 14
Agevolazioni previste dalle leggi
(facoltative: fino ad un terzo)

1. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottoindicata nel caso di:

a) abitazione con unico occupante: 20%:

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 10%:

c) locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%.

d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risieda o abbia dimora per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%.

2 La riduzione di cui al comma 1 lett. a) è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con decorrenza dal 1° gennaio 1996, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- la verifica se l'occupante dell'abitazione è unico è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto, esistente alla data del 20 gennaio di ciascun anno con effetto dall'anno successivo dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica.

Comunque, la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore a mq. 50;

- La riduzione di cui alla lett. b) del comma 1 cessa retroattivamente a decorrere dall'inizio dell'anno, qualora l'abitazione sia data in locazione nel corso dell'anno medesimo;

- la riduzione di cui alla lett. c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione sia allegata in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale o ricorrente rispettivamente per non più di 6 mesi continuativi o di 4 giorni per settimana. L'occupazione autorizzata per uso ricorrente in un solo giorno della settimana dà luogo all'applicazione della tassa giornaliera di cui all'art. 25;

- per la riduzione di cui alla lett. d) del comma 1 è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza e di dimora, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli italiani residenti all'estero (AIRE)

3. La tariffa è ridotta del 10% (facoltativa: fino al 30%) per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica.

4. Al produttore di rifiuti la cui attività esercitata dia luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica passibile di recupero, il quale possa dimostrare di averli conferiti ad azienda privata autorizzata e di sopportare una spesa annua non inferiore al 10% della tassa dovuta in base all'applicazione delle tariffe ordinarie, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari al 20%. L'autorizzazione al conferimento di cui sopra è concessa dal Sindaco su istanza del produttore di rifiuti in cui saranno specificati la ditta alla quale si intendono conferire i rifiuti ed il periodo di conferimento che non potrà mai essere inferiore ad un anno solare. L'istanza dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 30 novembre e sarà valida per l'anno successivo.

5. La tariffa è ridotta del 50% relativamente ai locali di esposizione, sale mostre, autosaloni, autoconcessionari, magazzini di vendita all'ingrosso. La predetta riduzione assorbe tutte le altre riduzioni o agevolazioni eventualmente applicabili.

Articolo 15
Altre agevolazioni
(facoltative: comportano autorizzazioni di spesa)

1. La tassa è ridotta del 50% relativamente ai locali delle istituzioni scolastiche pubbliche.

2. Per motivi ecologici le aree scoperte che costituiscono pertinenze od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, se adibite in modo stabile a verde private (prato o giardino o aree permeabili genere) non sono soggette a tassazione.

2.bis Sono esentati dal pagamento della tassa:

- gli ultrasessantacinquenni titolari di sola pensione minima SOCIALE erogata dall'I.N.P.S.(assegno sociale), con nucleo familiare a se stante;
- i portatori di handicap con invalidità accertata comportante una riduzione della capacità lavorativa superiore al 74%, risultante dal verbale di visita medico collegiale, anche se compreso nel nucleo familiare, e non ricoverati in istituti di assistenza;

La tassa è ridotta del 50% in favore di vedovi con minori a carico, dei separati ovvero divorziati con minori a carico, dei disoccupati da almeno due anni con coniuge e figli a carico e dei nuclei familiari numerosi, intendendosi per esso quello con più di sei componenti;

Le esenzioni e le riduzioni di cui ai punti precedenti verranno concesse agli utenti che, avendone fatta richiesta, entro il 20 gennaio dell'anno di riferimento della tassa, dimostrino di possedere un reddito complessivo non superiore a Euro 10.000 (diecimila), dichiarato per l'anno immediatamente precedente, ai fini delle imposte sui redditi, da tutti i componenti il nucleo familiare, così come risultante da certificazione anagrafica. Tale reddito, al netto di eventuale indennità di accompagnamento sarà aumentato di Euro 516,46 per ogni componente oltre il sesto per i nuclei familiari numerosi.

3. La tassa è ridotta:

a) del 50% a favore delle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, di cui all'art. 13 della legge 11 agosto 1991 n. 266;

b) del 20% a favore delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;

c) del 50% a favore delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale per le quali il Comune assume interamente le altre spese di gestione.

4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'art. 67, comma 3, del decreto il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio.

Articolo 16
Riduzioni a fronte di risparmio di costi

1. E' stabilita la riduzione della tassa:

a) del 10% nel caso di attività produttive commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti, tale da comportare, a sua volta, una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura almeno pari al 20% di quello assegnato alla classe di appartenenza:

b) del 10% in caso di pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, in grado di diminuire il volume

specifico del rifiuto conferito nella misura di almeno il 25% e, quindi, che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del Comune;

c) del 15% nel caso delle attività suddette, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio rilevanti quantità di rifiuti che possano dar luogo alle entrate di cui all'art. 61. comma 3, del decreto.

2. La riduzione di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa per non più di 3 anni, decorrenti da quello successivo all'anno in cui sono stati sostenuti i costi, e, comunque, per un ammontare complessivo che non può superare il 50% dei costi suddetti; quella di cui alla lettera b) è concessa sulla tassa dell'anno successivo a quello di conferimento dei rifiuti, ed è applicabile anche nei confronti della tassa relativa alle abitazioni civili semprechè sussistano le condizioni sopraindicate.

Articolo 16-bis Limite di riduzione tariffaria

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 70% della stessa.

Articolo 17 Inizio e cessazione della occupazione

1. La tassa è corrisposta in base a tariffe ed è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3.

2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima, disposto dal funzionario responsabile di cui all'art. 26 e comunicato al concessionario della riscossione.

3. L'abbuono di cui al comma 2 non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree. Comunque, in caso di denuncia tardiva di cessazione, presentata a pena di decadenza entro sei dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio od il rimborso della tassa potrà essere concesso soltanto dopo l'iscrizione a ruolo del subentrato e con effetto dalla data di inizio della tassazione operata a carico di quest'ultimo.

Articolo 18 Denunce

1 In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione della occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta i soggetti di cui all'art. 6 hanno l'obbligo di farne denuncia al settore comunale "Tributi" - che rilascia la relativa ricevuta - utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune. da compilare in ogni loro parte.

2. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante dal relativo timbro. Se non è possibile rilevare tale data, la denuncia si considera presentata il giorno precedente a quello in cui essa è pervenuta al Comune.

3. La denuncia di inizio della occupazione o detenzione - denuncia originaria - deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data d'inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.

4. E' considerata alla stessa stregua della denuncia iniziale di cui al comma 3 anche quella di variazione

dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'art. 71, comma 1, ultimo capoverso, del decreto.

5. La cessazione, totale o parziale, della occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. Comunque, l'abbuono della tassa previsto dalla legge, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della denuncia.

6. Alla denuncia originaria e a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia, deve essere allegata la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.

7. Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.

8. L'Ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del decreto, all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63 comma 3 del decreto, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori di locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

9. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di presentare soltanto la denuncia di variazione relativa ai nominativi degli utenti.

10. La denuncia - richiesta di detassazione può essere prodotta in ogni tempo e produce effetto, salva diversa specifica previsione legislativa o regolamentare, a decorrere dal bimestre solare successivo alla sua presentazione.

11. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del successivo art. 25, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare contestualmente al pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche con il modulo di versamento di cui all'art. 50, comma 5, del decreto ovvero, in mancanza di autorizzazione per l'occupazione, mediante versamento diretto

Articolo 19 **Contenuto della denuncia**

1. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione degli elementi e dati di cui all'art. 70, comma 3, del decreto, nonché di quelli richiesti dal modello comunale di denuncia, fra cui anche la indicazione del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e dell' indirizzo.

2. Nel caso di denuncia relativa a locali ad uso abitazione, la stessa deve contenere l'elenco dei dimoranti e conviventi di fatto, dei quali va allegato lo stato di famiglia in cui essi sono compresi, se non residenti nel Comune di Formia.

3. La denuncia di variazione deve contenere anche la indicazione dei dati ed elementi, utili per l'applicazione del tributo, precedentemente denunciati e non variati.

4. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali ed aree cessati.

5. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli, che secondo il richiedente, danno diritto alla agevolazione.

Articolo 20

Controlli ed accertamenti

1. Il comune, tramite l' Ufficio Tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge
2. Gli avvisi di accertamento sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le variazioni dell'ammontare della tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
4. Il recupero della tassa dovuta, effettuato con l'accertamento d'ufficio, può comprendere:
 - a) l'anno in corso ed i quattro anni precedenti in caso di, occupazione iniziale di cui all'art. 18, commi 3 e 4;
 - b) l'anno in corso ed i tre anni precedenti, se trattasi di variazione di cui all'art. 18, comma 5.
5. L'attività di accertamento e di controllo, può essere esercitata mediante organizzazione di progetti obiettivi diretti al personale comunale, ovvero stipulando apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici come previsto dall'art. 71, comma 4. del decreto.

Articolo 21

Poteri del Comune ed autotutela

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 20, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del decreto, può:
 - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali ed aree;
 - b) richiedere notizie, relative ai locali ed aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree medesimi;
 - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lett. b a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.
2. I dipendenti dell'ufficio comunale che, ai sensi dell'art. 73, comma 2 del decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili per accertamento sono tutti i dipendenti, anche straordinari comunque in servizio presso la Sezione comunale tributi. Nessuna autorizzazione specifica è richiesta per gli appartenenti al corpo di polizia municipale.
3. Qualora il funzionario responsabile di cui all'art. 26, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, indicandone i motivi, può provvedere ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione o di riduzione delle tariffe o delle superfici.

Articolo 22

Riscossione

1. La riscossione della tassa è effettuata, ai sensi dell'art. 72 del decreto, tramite ruoli con obbligo del non riscosso come riscosso, in quattro rate bimestrali alle scadenze previste dall'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, riducibili a due su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per il Lazio Sez. di

Latina.

2. La formazione dei ruoli (principali o suppletivi) sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate entro il 20 gennaio e degli accertamenti notificati nei termini di legge, è attribuita al funzionario responsabile di cui all'art. 26 del presente regolamento.

3. La consegna del ruolo per il visto di esecutorietà, per quanto concerne le reiscrizioni e le denunce prodotte entro il 20 gennaio, va effettuata alla prima scadenza utile e comunque non oltre il termine di decadenza del 15 dicembre dell'anno di competenza in corso; mentre per quanto riguarda le iscrizioni a ruolo conseguenti agli accertamenti notificati nei termini di cui all'art.71, comma 1, del decreto, le stesse vanno effettuate, di regola, nei ruoli suppletivi utilizzando la prima scadenza utile di cui all'art.13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602.

4. La ripartizione del carico tributario fino ad otto rate, norma dell'art.72, comma 3, è possibile :

- su istanza scritta del contribuente:

- per gravi motivi che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;

- se il debito comprende anche tributi arretrati;

ed è disposta, su proposta del funzionario responsabile, con atto del Sindaco, nel quale comunque deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggiore rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.

5. E' comunque esclusa la possibilità di ripartire il carico tributario per le partite iscritte nei ruoli speciali o straordinari.

CAPO 4 Disposizioni varie e transitorie

Articolo 23 Sgravi e rimborsi

1. Gli sgravi ed i rimborsi della tassa non dovuta sono disposti, entro i termini previsti dall'art.75 del decreto, con atto del funzionario responsabile a seguito di apposita domanda da produrre nel termine decadenziale di 2 anni dal pagamento ed è eseguito previa comunicazione al contribuente.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell' eseguito pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il regolamento e le tariffe della tassa sono effettuati mediante compensazione della tassa dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione.

4. Per notifica del ruolo, di cui all'art. 75, comma 2 del decreto, s'intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora, di cui rispettivamente agli artt. 25 e 46 del D.P.R. n. 602/1973.

Articolo 24 Sanzioni

1. Per l'omessa, incompleta o infedele denuncia si applicano le soprattasse nelle misure e nei modi stabiliti dalla legge.

E' incompleta la denuncia, anche non originaria, che non comprenda tutti i cespiti (locali ed aree scoperte) tassabili a carico del denunciante.

2. Per l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 76, comma 3, del decreto, conseguente alle violazioni formali delle disposizioni previste dall'art.70, comma 3, si osservano le norme contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, fermo restando il diverso termine di decadenza previsto per la notifica dell'atto di irrogazione della pena sostitutivo del termine decadenziale di cui all'art.13 della legge n.689/1981.

L'entità della somma, che il trasgressore 'è ammesso a pagare a mani dell'agente accertatore è determinata in via preventiva con atto del Sindaco, in base alla gravità della violazione.

3. Nel caso di accertamento retroattivo, si applicano le soprattasse di cui al comma 1 che erano vigenti nell'anno di accertamento. Invece, per quanto riguarda gli interessi, si applicano nella misura vigente nell'anno in cui si procede all'accertamento.

4. Le sanzioni di cui all'art.76, comma 1 primo periodo e comma 2 del decreto, sono ridotte del 30% nel caso in cui le pendenze , conseguenti alla notifica degli accertamenti, vengano definite, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, con l'adesione formale del contribuente.

Art. 24 bis Contenzioso

Per le controversie in materia si applicano le disposizioni contenute nel D. Lgs 31 dicembre 1992 n. 546.

Articolo 25 Tassa giornaliera di smaltimento

1 . Sono soggetti passivi della tassa giornaliera di smaltimento, istituita con l'art. 1, comma 2, del presente regolamento, i produttori di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' considerata occupazione temporanea quella che, nell'arco di un anno, ha durata complessiva inferiore a 6 mesi; è considerata ricorrente anche quella realizzata nel corso dell'anno dai venditori ambulanti per il mercato settimanale.

2. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di infrastrutture mobili o provvisorie, erette per manifestazioni ricorrenze e simili, ovvero di impianti sportivi (locali ed aree scoperte) e palestre, utilizzati in via straordinaria per attività diverse da quelle agonistico-sportive.

3. Le misure tariffarie giornaliere per unità di superficie sono determinate dividendo la tariffa annuale della categoria corrispondente alla destinazione d'uso dei locali ed aree per 300 (giorni commerciali) e maggiorando il quoziente così ottenuto del 50% senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree scoperte.

4. La tassa è applicata secondo le disposizioni dell'art. 77 del decreto.

5. La tassa giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

a) occupazione di area scoperta per meno di 2 ore giornaliere:

b) occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari, anche se di durata superiore a quella indicata alla lett. sub a);

c) occupazioni per soste fino a 2 ore effettuate da esercenti commercio ambulante itinerante.

d) occupazioni temporanee ed occasionali di superfici pubbliche che risultino concesse in uso ad altro soggetto nei cui confronti si verifica il presupposto della tassa annuale.

6. La corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti

formatisi all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, per cui restano a carico degli occupanti gli eventuali ulteriori oneri relativi alla maggiore produzione di rifiuti urbani esterni nelle adiacenze dei locali e/o aree occupati.

Articolo 26 **Funzionario responsabile**

1. La Giunta comunale designa un funzionario responsabile della tassa, al quale viene attribuito ogni potere amministrativo riguardante la gestione del tributo, così come previsto dall'art.74 del decreto.

2. Il funzionario responsabile può sostituire il dirigente del settore o di servizio nelle sedi del contenzioso tributario in rappresentanza del comune.

Articolo 27 **Disposizioni finali e transitorie**

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina legislativa le denunce originarie e di variazione, di cui all'art. 18 del presente regolamento sono presentate per gli anni 1994 e 1995, rispettivamente entro il 30 settembre 1994 e il 20 gennaio 1995, senza l'indicazione della aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, nonché delle parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile. e dei locali in multiproprietà di uso comune.

2. Sono presentate entro il termine del 30 settembre 1996 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997:

a) le denunce integrative o modificative, anche di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo; più precisamente i soggetti interessati debbono denunciare, comprovandone la superficie con allegazione della planimetria catastale o di documento equivalente convalidato da tecnico iscritto agli albi professionali, i locali e le aree scoperte principali o pertinenziali, in precedenza esclusi dalla tassazione;

b) le denunce da parte dei condomini, relative ai locali ed aree occupati in uso esclusivo, nonché le quote di quelli in uso comune, a norma dell'art. 11, comma 4;

3. in sede di prima applicazione del disposto del comma 4 dell'art. 14, per l'anno 1997, l'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione al conferimento, ad aziende private autorizzate, dei rifiuti passibili di recupero può essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 1997. Entro la stessa data potrà essere presentata, per l'anno 1996, ai fini della riduzione della tariffa unitaria del 20% prevista dal comma 4 dell'art. 14, l'istanza corredata della documentazione comprovante il conferimento dei rifiuti passibili di recupero ad azienda privata autorizzata e la spesa annua non inferiore al 10% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria. L'esonero dal pagamento dell' imposta previsto dal comma 2 bis dell'art. 15 si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Articolo 28 **Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente regolamento, così come fissate dall'art. 29 successivo, sono abrogate quelle corrispondenti o contrarie contenute nel «Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani», approvato con deliberazione consiliare n.9 del 27 febbraio 1984 (CO.RE.CO 21.3.1984, verb.n.57) e successive variazioni ed integrazioni, fatta salva l'applicazione transitoria, prevista dalla legge e dal presente regolamento.

2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione di altri regolamenti comunali contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

Articolo 29 **Efficacia della disposizioni**

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è pubblicato all'albo pretorio comunale per n.15 giorni consecutivi ed entra in vigore immediatamente secondo il disposto dell'art. 79, comma 3, del

decreto, ad eccezione delle disposizioni previste in attuazione dell'art. 66 commi 1 e 2 che hanno decorrenza dal 1° gennaio 1998.

2. La superficie delle aree scoperte operative è computata al 100% con la riduzione tariffaria del 75%. Le aree scoperte pertinenti od accessorie a locali tassabili sono escluse dalla tassazione. Le denunce relative alle aree di cui al presente comma devono essere presentate entro il 30 settembre 1997 con effetto dal 1998.

Articolo 30 Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993. n.507.

ALLEGATO "A "

Criteri per l'articolazione delle categorie omogenee di locali ed aree di attività e/o gruppi di attività e per la determinazione delle tariffe (art.68 del decreto 15 novembre 1993, n.507).

In attuazione del metodo di determinazione previsto dall'art.65, comma 2, la tariffa specifica per ogni attività o gruppo di attività, che chiameremo "ts" è data dal prodotto, del costo medio generale netto per unità di superficie "cmg" per il coefficiente di produttività specifica dei rifiuti "cps", per il coefficiente di qualità specifica (o costo specifico di smaltimento), dei rifiuti relativi all'attività, vale a dire:

$$TS = CMG \times CPS \times CQS$$

Il Costo medio generale netto per unità di superficie è dato dal rapporto tra il costo complessivo previsto per l'anno di competenza, al netto del costo del servizio relativo ai locali in uso dal comune, e la superficie complessiva imponibile accertata, da intendersi al netto della quota di area non imponibile per legge e dell'eventuale quota di area non imponibile a norma delle agevolazioni tariffarie previste dall'art.59, comma 2 e dall'art.66, commi 3 e 4.

In breve il costo medio generale netto rappresenta la tariffa di copertura integrale del costo nell'ipotesi di uguale produttività qualificativa e qualitativa di tutte le attività, e che quindi in presenza di attività diverse la tariffa va differenziata sulla base della effettiva produttività delle stesse, mediante la determinazione dei coefficienti di qualità e produttività specifica.

L'indice di produttività specifica è dato dal rapporto tra la produttività quantitativa specifica per unità di superficie di una singola attività e la produzione media generale per unità di superficie imponibile accertata. L'individuazione di tale coefficiente avviene in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da organi nazionali o da altri enti, o in maniera diretta attraverso la raccolta di dati in un certo periodo dell'anno su un campione adeguatamente significativo.

L'indice di qualità specifica è dato dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili dal tipo di attività presa in esame ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti. Verranno in tal caso presi a base per la determinazione del coefficiente i dati elaborati da organismi nazionali o da altre fonti esterne.

L'articolazione delle categorie verrà effettuata attraverso l'accorpamento di attività che presenteranno tariffe uguali o pressoché vicine, in maniera tale da avere categorie più omogenee sotto il profilo della potenziale produttività di rifiuti.

Per ognuna quindi delle classi di categoria la tariffa viene determinata dal prodotto del costo medio generale netto per unità di superficie per il coefficiente di produttività specifica per il coefficiente di qualità specifica.

Sulla base della tariffa media, calcolata in relazione ai preventivi di costo e delle superfici imponibili accertati ai fini della tassa iscritta nei ruoli, vengono annualmente rideterminate le tariffe specifiche per ogni singola categoria.

I coefficienti di produttività e qualità specifica dovranno essere sottoposti a verifica almeno quinquennale da parte del Comune, ed eventuali scostamenti dei dati rilevati potrebbero comportare modifiche alla classificazione delle categorie al fine di renderle più omogenee sotto il profilo della quantità e qualità dei rifiuti prodotti.

TABELLA "A"

CAT.	CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE PER OMOGENEA POTENZIALITA' DI RIFIUTI		
1	Abitazioni e loro pertinenze		
2	Studi professionali, medici, avvocati, commercialisti e loro pertinenze, altri studi professionali		
3	Teatri, cinematografi, sale da ballo, sale per concerti e spettacoli		
4	Banche, Istituti di credito, Assicurazioni		
5	Laboratori Artigianali		
6	Officine, autorimesse, parcheggi		
7	Stabilimenti industriali		
8	Esercizi commerciali di vendita al minuto e all'ingrosso, sale da gioco, divertimenti, circoli privati, farmacie, alimentari, bazar, confezioni, banchi di vendita all'aperto di prodotti alimentari e beni durevoli		
9	Ristoranti, trattorie		
10	Stabilimenti balneari		
11	Alberghi e pensioni con e senza servizio di ristorazione		
12	Tavole calde, rosticcerie e pizzerie da taglio e asporto, bar, bar pasticcerie, pasticcerie, gelaterie, chioschi bar, pub paninoteche, self-service		
13	Ricoveri, orfanotrofi, Istituti di assistenza e beneficenza ed asili infantili, conventi		
14	Negozi e banchi di vendita all'aperto di prodotti ittici, frutta e verdura, piante e fiori		
15	Locali di associazioni e circoli culturali, politici, sindacali, sportivi, ricreativi ed educativi, musei		
16	Scuole private e pubbliche, uffici pubblici, enti parastatali		
17	Cliniche private, Caserme		
18	Ospedali, Istituti di cura		
19	Locali ed aree scoperte operative, adibiti a campeggi per tende, bungalow, posti barche, edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo		
20	Distributori di carburante		